

TI_GERICHTE 35.2003.36 vom 14. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2003.36

FR: TI_GERICHTE 35.2003.36 du 14 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 35.2003.36 del 14 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 24

febbraio 2003 occorre osservare che in realtà in occasione dell'evento del 21 ottobre 2002 non è stato coinvolto l'arto superiore destro, come indicato dall'avv. _____, bensì il braccio sinistro (cfr. doc. _). Infine nell'atto di ricorso l'assicurata ha, per la prima volta, asserito che il danno alla salute sarebbe stato provocato da un movimento involontario, improvviso ed imprevisto, a cui è stato sottoposto il suo braccio sinistro allorquando, vistasi cadere addosso la massa ed il peso del paziente che stava accudendo, ha perso l'equilibrio, scivolando (cfr. consid. 1.4.; doc. _). La giurisprudenza (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99, consid. 2; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; R DAT II-1994 p. 189), ha stabilito che in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato immediatamente dopo l'infortunio, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono. Tutto ben considerato, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, reputa di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell'evento, sulle univoche indicazioni contenute nell'Annuncio di infortunio del 5 novembre 2002, peraltro controfirmato dall'assicurata stessa in segno di approvazione, e nel rapporto medico del 22 novembre 2002 del Dr. med. _____. Per quanto riguarda l'osservazione dell'assicurata relativa al fatto che essa avrebbe firmato in bianco il formulario "Annuncio di infortunio", va rilevato, da un lato, che tale obiezione è stata formulata soltanto con lo scritto del 31 marzo 2004 (cfr. consid. 1.11., doc. _). Dall'altro, che comunque essa non ne ha contestato il contenuto relativamente a quanto accaduto il 5 novembre 2002. La versione dei fatti emersa dall'Annuncio di infortunio e dal rapporto del Dr. med. _____ è stata fornita prima che la _____ emanasse la decisione formale del 15 gennaio 2003 con la quale ha rifiutato di assumere il caso riguardante la ricorrente. Inoltre quanto sostenuto in sede di opposizione e soprattutto di ricorso risulta meno credibile principalmente in considerazione della circostanza che dalle prime dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro e dal Dr. med. _____ emerge che è stato il paziente di cui si occupava l'assicurata a perdere l'equilibrio e non la medesima, la quale si è invece conseguentemente attivata per evitare che questi cadesse (cfr. doc. _). 2.10. La nostra Corte federale ha già avuto modo di giudicare due fattispecie analoghe a quella sub judice, negando in entrambi i casi l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge. In una sentenza del 14 febbraio 2000 nella causa B., U 238/99 (menzionata dall'INSAI a pagina 3

della querelata decisione su opposizione) - concernente un infermiere che, nell'aiutare una paziente che stava per soffocare a causa di un boccone e stava perdendo conoscenza, aveva dovuto sopportarne l'intero peso (55-60 kg), riportando in tal modo un danno alla colonna vertebrale - il TFA ha negato il carattere infortunistico all'evento in questione: " (...). Il est ainsi établi que le 15 octobre 1996, alors que le recourant procédait selon la méthode de Heimlich, il a ressenti une douleur dorsale jusque dans l'épaule droite en voulant aider la patiente qui s'étouffait et qui perdait connaissance. Il n'apparaît donc pas qu'un quelconque facteur extraordinaire ait marqué cet incident, qui n'excède pas le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels pour un infirmier expérimenté travaillant dans une clinique de psychiatrie gériatrique (voir aussi ATF 116 V 139 consid. 3c; comp. RAMA 1994 no U 180 p. 38 consid. 3a). Cela étant, le caractère accidentel de l'événement doit être nié. Le recours est mal fondé de ce chef. " (STFA succitata, consid. 4). La seconda fattispecie - oggetto di una sentenza del 15 gennaio 2003 nella causa S., U 421/01 - riguarda un'ausiliaria di cure presso una casa per anziani, la quale, unitamente ad una collega, stava trasferendo un ospite dal letto alla carrozzina. La collega è inaspettatamente inciampata, di modo che l'assicurata si è trovata a dovere sopportare l'intero peso della paziente (66 kg), accusando un improvviso dolore alla regione sacrale. Anche in questo caso, la nostra Massima Istanza non ha ritenuto adempiuti i presupposti per potere ammettere l'esistenza di un fattore esterno straordinario e, quindi, di un infortunio, affermando, citiamo: " (...). Gestützt auf die Aussagen der Beschwerdeführerin sowie von K._____ ist das Erfordernis der mechanischen Einwirkung eines äusseren Faktors beim Ereignis vom 11. Dezember 1999 erfüllt. Wie die Vorinstanz, auf deren Erwägungen verwiesen wird, richtig ausführt, fehlt es jedoch an der Ungewöhnlichkeit. Im Hinblick auf die berufliche Gewöhnung sowie die Konstitution der Versicherten (62 kg) im Vergleich zur Patientin (66 kg) ist ein aussergewöhnlicher Kraftaufwand (BGE 116 V 138 f. Erw. 3b; RKUV 1994 Nr. U 185 S. 79 f. Erw. 2b) zu verneinen und sprengt das Ereignis den Rahmen des Alltäglichen und Üblichen nicht. Zudem bezieht sich das Begriffsmerkmal der Ungewöhnlichkeit nach der Definition des Unfalls nicht auf die Wirkung des äusseren Faktors, sondern nur auf diesen selber, weshalb auf Grund der von den Ärzten des Paraplegiker Zentrums Y._____, Institut für Radiologie, diagnostizierten Diskushernie (Bericht vom 16. Dezember 1999) nicht auf ein Unfallereignis im Rechtssinne geschlossen werden kann. Da die Kriterien des Unfallbegriffs nach dem Gesagten nicht erfüllt sind, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Weitere Beweisvorkehren sind nicht notwendig (BGE 124 V 94 Erw. 4b) " (STFA succitata, consid. 3). Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale è utile segnalare che in una sentenza dell'11 aprile 2003 nella causa A. (inc 35. 2003.3) il TCA, pronunciandosi in merito a un caso in cui un assicurato qualche giorno dopo aver posato delle lastre di marmo ha consultato il suo medico curante per una "lombalgia acuta", ha deciso che non si era confrontati con un infortunio. Infatti, da un lato, non vi era stato l'intervento di un fattore causale esterno, poiché il danno alla salute si era manifestato senza che vi fosse stato impatto né con altre persone, né con oggetti. Dall'altro, non vi era stato né un movimento scombinato, in quanto il movimento non si era prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma, né uno sforzo manifestamente eccessivo. A quest'ultimo proposito questa Corte ha rilevato: " (...) La giurisprudenza ammette, d'altro canto, l'esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze (costituzione fisica, abitudini

professionali, ecc.) del caso concreto (DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19). Un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241). In casu, A. ha costantemente sostenuto - da ultimo ancora in sede di ricorso - che la lastra di granito che stava maneggiando quel giorno, aveva un peso di circa 50 kg. In occasione dell'incontro che ha avuto luogo il

E. 29

aprile 2002, il capo-operaio della ditta G., signor D., ha affermato che il peso di una lastra di granito delle dimensioni fornite dall'assicurato, si aggira attorno ai 150-180 kg (cfr. doc. _). Al riguardo, questa Corte osserva che, anche qualora si volesse ammettere che la lastra in questione aveva il peso indicato dal signor D., non sarebbe comunque ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza, nella misura in cui il peso effettivamente sopportato dall'insorgente era nettamente inferiore, se è vero che egli doveva sollevare la lastra soltanto da un lato (cfr. doc. _). D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un'attività quale quella esercitata da A., ovvero l'operaio addetto alla posa di marmi (...)." (STCA dell'11 aprile 2003 nella causa A., 35.2003.3, consid. 2.11.) In un'altra sentenza del 21 luglio 2003 nella causa D. (inc. 35.2003.34) il TCA ha stabilito che il fatto che un assicurato, di professione posatore di marmi e graniti, avesse sopportato, per un attimo, l'intero peso di una panchina in granito di circa 70 Kg, in quanto il suo collega con il quale stava effettuando il trasporto era inciampato, non costituisce un infortunio. In primo luogo, non era accaduto nulla che avesse ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali. In secondo luogo, tenuto conto delle abitudini professionali dell'assicurato, non è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo. In una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa P. (inc. n. 12.2002.126) la seconda Camera civile del Tribunale d'appello si è chinata su una vertenza relativa alla legittimità o meno della rescissione per reticenza da parte di un assicuratore privato di un contratto di assicurazione concluso ai sensi della LCA che prevedeva il versamento di un'indennità in caso di incapacità al guadagno per malattia. La seconda Camera civile ha deciso, applicando i criteri stabiliti dalla LAINF e dalla relativa giurisprudenza, che la sindrome lombare riportata, sollevando un paziente, da un'infermiera ausiliaria attiva presso una casa di riposo, con molti anni di esperienza professionale, era stata causata da un evento non di carattere infortunistico. La seconda Camera civile ha infatti ritenuto che nel caso esaminato non si fosse in presenza di un fatto straordinario o imprevedibile, bensì di un'azione oltremodo ricorrente per una persona che svolgeva un simile lavoro. (Circa il rapporto tra una sentenza di diritto civile e l'obbligo del TCA di accertare le circostanze dell'infortunio cfr. RAMI 2003 pag. 253).

2.11. Nella concreta evenienza, con riferimento alla giurisprudenza citata e contrariamente a quanto preteso dall'insorgente (cfr. consid. 1.4.; doc. _), questo Tribunale ritiene che il 21 ottobre 2002 non è accaduto nulla di straordinario, ossia nulla che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali. D'altro canto, tenuto segnatamente conto delle abitudini professionali della ricorrente, la quale, dal mese di giugno 2002, stava svolgendo uno stage nel reparto di fisioterapia della Casa anziani _____ ma che comunque già disponeva di un relativo diploma riconosciuto dalla Croce Rossa svizzera (cfr. lettera del 14 giugno 2002 della casa anziani di _____ allegata a doc. _), e del suo peso che all'epoca era di 57 Kg (cfr.

consid. 1.6.; doc. _), non è certamente ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza nel fatto di aver dovuto sopportare per un momento, per evitarne la caduta, il peso di un anziano paziente, definito dall'assicurata, nell'opposizione e nell'atto ricorsuale, di grossa e pesante corporatura (cfr. doc. _). A questo proposito va evidenziato che, nell'ambito di un accertamento esperito da questa Corte, il peso del paziente è stato quantificato dalla ricorrente in 100/120 Kg per un'altezza di 190 cm (cfr. consid. 1.7.; doc. _). Dal canto suo la Casa anziani _____ ha asserito che tale ospite, al momento dell'evento in questione, pesava 84 Kg e aveva una corporatura normale (cfr. consid. 1.8., doc. _). Il TCA, che non ha motivo di dubitare di quanto dichiarato dal Direttore della Casa anziani, ritiene che per chi svolge l'attività di fisioterapista in una casa di riposo, il fatto di sostenere un paziente di questa struttura per evitarne la caduta (cfr. consid. 2.9.) rappresenta una situazione abituale. Inoltre tale movimento nemmeno costituisce uno sforzo eccessivo ai sensi della giurisprudenza, poiché, tenuto conto della specifica professione, il rapporto tra il peso della ricorrente (57 kg) e quello dell'ospite di cui essa si stava occupando (84 Kg) rientra nel margine di quanto ritenuto usuale. In simili condizioni non è quindi necessario dare seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall'insorgente (testi, perizie, peraltro menzionati nell'atto ricorsuale in modo del tutto generico, senza alcuna precisazione né dei nominativi dei testi, né del tipo di perizia auspicata; soltanto con lo scritto del 19 febbraio 2004 è stata, infatti, chiesta l'audizione di _____; edizione di cartelle mediche e cliniche; cfr. doc. _). Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che nel caso di specie non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico ad un determinato evento. 2.12. In riferimento a quanto certificato dal Dr. med. _____, il 22 novembre 2002, e meglio: "(...) L'assenza di alterazioni degenerative maggiori, il fatto che la paziente non abbia mai presentato alcuna sintomatologia cervico-brachiale fino al 21.10.2002 quando sul lavoro come fisioterapista doveva evitare la caduta improvvisa di un paziente tenendolo con il proprio arto superiore, parla a favore di un'origine post-traumatica." (Doc. _) e dal Prof. Dr. med. _____, il 27 dicembre 2002, ossia: " Questa paziente presenta una sindrome algico-deficitaria nell'arto superiore sin. dopo un trauma in trazione/distorsione insorto due mesi fa sul posto di lavoro (...)." (Doc. _). Occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia

sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, pag. 51). Va inoltre rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 175s.).

2.13. Si tratta ora di esaminare se l'obbligo contributivo dell'_____ possa essere fondato sull'art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali. L'art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell'art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all'infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario: a. fratture; b. lussazioni di articolazioni; c. lacerazioni del menisco; d. lacerazioni muscolari; e. stiramenti muscolari f. lacerazioni dei tendini; g. lesioni dei legamenti; h. lesioni del timpano. Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 23 settembre 2003 nella causa Allianz Suisse c/ SWICA concernente X., U 221/02; STFA del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione sanitaria concernente B., U 235/02; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o an omalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusklaesionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341). Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösefaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (cfr. DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p. 5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue: " Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV

ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhältlich ereignet - also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel." (RAMI succitata, consid. 2c) Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00). La suevocata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina. A. Bühler - in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und ..., p. 2340). Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte federale abbia a chiarire questo specifico aspetto. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni qualvolta un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und ..., p. 2341). Infine, a mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in

Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.). La giurisprudenza appena riassunta è stata riesaminata dal TFA in una sentenza pubblicata in DTF 129 V 466. L'Alta Corte ha confermato l'esigenza di un fattore esterno conformemente alla giurisprudenza resa in DTF 123 V 43 e in RAMI 2001 no U 435 pag. 332 per parificare le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF ad infortunio ed ha introdotto ulteriori criteri di delimitazione (DTF 129 V 469-472). In una sentenza del 26 novembre 2003 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D. (U 13/03) il TFA, accogliendo il ricorso interposto dall'Istituto assicuratore LAINF contro il giudizio cantonale che aveva accertato l'obbligo contributivo dell'assicuratore infortuni, ha deciso che nel caso di un'assicurata con disturbi alla spalla destra che lavorava in una lavanderia l'esistenza di una lesione parificabile a infortunio andava negata per difetto di repentinità dell'azione lesiva. Inoltre l'Alta Corte ha sottolineato che appariva perlomeno dubbio che all'operazione di estrazione e di strappo della biancheria dalla lavatrice potessero essere riconosciuti i presupposti per ammettere la presenza di un fattore esterno nel senso della giurisprudenza. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato: " (...) 5.1.1 Confermando la giurisprudenza sviluppata nelle sentenze pubblicate in DTF 123 V 43 e RAMI 2001 no. U 435 pag. 332, questa Corte ha avuto modo di precisare, in una recente sentenza, il concetto di fattore esterno, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente accertabile e percettibile, prendente origine esternamente al corpo ("ausserhalb des Körpers liegender, objektiv feststellbarer, sinnfälliger, unfallähnlicher Vorfall"; sentenza del 20 agosto 2003 in re H., U 17/03, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale; n.d.r. tale sentenza è stata pubblicata in DTF 129 V 466). Facendo notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (consid. 4.2.1 e 4.2.2), il Tribunale federale delle assicurazioni ha subordinato il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo eccedente il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (consid. 4.2.2). Per il resto, questa Corte, conformemente a quanto da essa già statuito in precedenza, ha rammentato come l'intervento di un fattore esterno possa anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione, che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppati all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili: consid. 4.2.3).

5.1.2 Alla luce di questa più recente giurisprudenza, appare perlomeno dubbio che all'operazione - non inusuale, come ha avuto modo di precisare l'assicurata opponente - di estrazione e di strappo della biancheria dalla lavatrice possano essere riconosciuti i presupposti per ammettere la presenza di un fattore esterno nel senso suesposto. Tanto più che il Tribunale federale delle assicurazioni, nella citata sentenza del 20 agosto 2003 in re H., interpellato dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) - parte ricorrente in quella vertenza - al fine di concretizzare il concetto, ha avuto modo di negarne l'esistenza in relazione ad alcuni casi scolastici elaborati dall'INSAI, paragonabili a quello oggetto del presente ricorso, riguardo ai quali esso Tribunale ha evidenziato la

carezza di una situazione di pericolo accresciuto o comunque il mancato intervento di un fattore che rendesse incontrollabile l'esecuzione dell'atto ordinario della vita in questione (consid. 4.3: assicurato che, dopo numerose lussazioni alla spalla di carattere patologico, accusa nuovamente dolori alla spalla mentre, nell'ambito della sua attività professionale abituale, afferra con braccio teso un sacco del peso di 20 kg dalla piattaforma di carico; assicurato che lamenta la comparsa di un forte dolore alla schiena o alla spalla mentre, in posizione chinata, è occupato a sballare della merce da una scatola oppure mentre esegue un movimento ripetutamente intrapreso nell'ambito del proprio lavoro [scarico di una paletta]). (...) (STFA del 26 novembre 2003 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 13/03)

2.14. Nel caso di specie, dalla documentazione medica presente all'inserito - in particolare dal referto relativo all'esame di risonanza magnetica cervicale del 15 novembre 2002 - si evince che l'assicurata presenta "un'ernia discale medio laterale sinistra C5-C6, con contatto e leggera compressione del midollo, restringimento del forame di coniugazione C5-C6 sinistra e coinvolgimento della radice nervosa C6 sinistra" (cfr. doc. _). Ora, il TFA ha già avuto modo di negare che un'ernia del disco possa essere ritenuta una lesione parificata ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. STFA del 14 febbraio 2000 nella causa B., consid. 5, U 238/99; DTF 116 V 145ss., 116 V 152ss. consid. 5; RAMI 1988 U 58, p. 376 consid. 2c). 2.15. Sulla scorta di quanto precede, è a ragione che l'assicuratore LAINF convenuto ha rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative a _____.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.